

Formazione di guardie forestali diplomate

In esecuzione delle disposizioni dell'articolo 8 dell'ordinanza d'esecuzione del 1^o ottobre 1965 della legge federale concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste, il 13 marzo 1986 è stato conferito ai seguenti candidati, che hanno seguito i corsi della Scuola di guardie forestali di Maienfeld e superato l'esame, il diploma federale di guardia forestale:

Amman Ernst, Alt St. Johann
Appert Josef, Steinen
Bernhard Markus, Maienfeld
Bettschen Hans, Reichenbach
im Kandertal
Bisaz Jon-Andri, Scuol
Breitenstein Markus, Zeglingen
Bühler Alfred, Menznau
Bühler Bernhard, St. Peterzell
Fiechter Gregor, Thalwil und
Thürnen
Gantner Ruedi, Flums
Guscetti Orio, Quinto
Hauser Andreas, Hundwil
Hellweg Thomas, Mendrisio
Hochuli Hans-Rudolf, Reitnau

Horber Erich, Tobel
Hurni Christoph, Gurbrü
Jäggi Martin, Gondiswil
Kühne Josef, Rieden SG
Kuster Alfred, Diepoldsau
Lötscher Andreas, Entlebuch und
Schüpfheim
Mauchle Thomas, Gossau SG
Ottiger Markus, Ruswil
Stohler Beat, Pratteln
Tomaschett Hubert, Trun
Vogt Kurt, Scherz und
Rüfenach AG
Widauer Christian, Dörflingen
Wieser Roman, Tarasp

24 giugno 1986

Ufficio federale delle foreste
e della protezione del paesaggio

Decisione concernente restrizioni della circolazione sulle nazionali N 2 e N 14, nella zona di biforcazione del Rotsee

del 6 giugno 1986

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l'articolo 32 capoverso 3 della legge federale sulla circolazione stradale ¹⁾;

visti gli articoli 108 capoverso 1 e 110 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 settembre 1979 ²⁾ sulla segnaletica stradale,

decide:

Art. 1

1. Sulla nazionale N 2, in direzione sud, sono introdotte le seguenti limitazioni di velocità:
 - a. prima della biforcazione del Rotsee, tra il km 90.650 e il km 91.176 100 km/h
 - b. dal km 91.176, attraverso le gallerie stradali del Reussport e del Sonnenberg, fino al cavalcavia «Arsenalstrasse» Kriens (km 96.600) 80 km/h
2. Sulla nazionale N 14, in direzione ovest, sono introdotte le seguenti limitazioni di velocità:
 - a. dal km 2.080, attraverso la galleria stradale del Rathausen, fino al km 0.553, prima della biforcazione del Rotsee 100 km/h
 - b. nella zona di biforcazione del Rotsee, dal km 0.553 fino al km 91.876, prima del raccordo «Emmen-Süd», sulla N 2 80 km/h
3. Sulla nazionale N 14, in direzione est, sono introdotte le seguenti limitazioni:
 - a. nella zona della biforcazione del Rotsee, dal km 91.762 (N 2) fino al km 0.380 (N 14) 80 km/h
 - b. dal km 0.380, attraverso la galleria stradale del Rathausen, fino al km 2.080 100 km/h
4. Sulle rampe di raccordo della biforcazione del Rotsee N 2/N 14, la velocità massima è limitata a 50 km/h nel senso sud-est e ovest-nord.

¹⁾ RS 741.01

²⁾ RS 741.21

5. Sulla nazionale N 14, nella zona della biforcazione del Rotsee, la corsia di destra è munita di un divieto di circolare tra il km 0.075 (N 14) e il km 91.733 (N 2), in direzione ovest.

Art. 2

L'articolo 1 numero 1 lettere a e b della decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 31 dicembre 1982¹⁾ che limita la velocità sulla nazionale N 2 nella regione di Lucerna-Horw-Hergiswil-Stansstad è abrogato.

Art. 3

La presente decisione è impugnabile con ricorso al Consiglio federale conformemente all'articolo 72 lettera a della legge federale sulla procedura amministrativa (PA)²⁾.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore a metà settembre 1986. Un eventuale ricorso non avrà effetto sospensivo (art. 55 cpv. 2 PA²⁾).

6 giugno 1986

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Kopp

¹⁾ FF 1983 I 163

²⁾ RS 172.021

Ammissione alla verifica- zione di strumenti di misura dei gas di scarico dei motori ad accensione comandata

del 22 maggio 1986

In virtù dell'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia e conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984 sulla qualificazione degli strumenti di misura (ordinanza sulle verificazioni), abbiamo ammesso alla verifica-
zione il seguente modello. Contro la presente ammissione ordinaria l'interessato può, entro 30 giorni dalla presente notifica-
zione, fare opposizione scritta presso l'Ufficio federale di metrologia, 3084 Wabern.

Fabbricante: Riken Keiki Fine Instrument Co Ltd, Tokyo (J)



Strumento di misura dei gas di scarico per CO, CO₂ e HC, tipo RX-777 con stampante integrata.

22 maggio 1986

Ufficio federale di metrologia:
Il direttore, Piller

Notificazione

(art. 64 della legge federale sul diritto penale amministrativo «DPA»)

A *Alain Laplante*, nato il 30 giugno 1948, cittadino francese, domiciliato a 60700 Pont Sainte Maxence, Francia, si notifica:

La Direzione di circondario delle telecomunicazioni di Bellinzona, sulla base del processo verbale finale allestito il 9 giugno 1986 e in applicazione all'articolo 42 della legge federale sui telegrafi e telefoni, vi ha condannato in data 10 giugno 1986 al pagamento di una multa di franchi 200.—, delle tasse di procedura ammontanti a franchi 90.— e di una tassa di stesura di franchi 6.—.

Venne inoltre decretata la restituzione dell'apparecchio ricetrasmittente Midland 4001, in quanto lo stesso è omologato per l'uso su territorio francese.

Contro il presente decreto penale, può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla sua notificazione. L'opposizione dev'essere presentata per iscritto alla Direzione di circondario delle telecomunicazioni, 6501 Bellinzona, all'intenzione della competente sezione della divisione del contenzioso della Direzione generale delle PTT a Berna. Essa deve contenere precise conclusioni e indicare i fatti che le giustificano; i mezzi di prova vanno menzionati e, in quanto possibile, allegati. A domanda dell'opponente, l'opposizione può essere trattata direttamente come richiesta del giudizio di un tribunale, per quanto concerne l'infrazione.

Se non è fatta opposizione al decreto penale, la decisione è equiparata a una sentenza cresciuta in giudicato (art. 67 DPA e art. 40 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa) e diventa esecutiva.

24 giugno 1986

Direzione di circondario delle telecomunicazioni,
Bellinzona

A

**Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
nella professione di impiegato di commercio**

del 20 maggio 1986

B

**Programma d'insegnamento professionale
per impiegati di commercio**

del 20 maggio 1986

Entrata in vigore

1^o gennaio 1987

I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono pubblicati nel Foglio federale che si limita ad annunciarne l'emanazione. I testi così annunciati possono venir chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

24 giugno 1986

Cancelleria federale

Esportazione di energia elettrica

Dal 1914, le *Nordostschweizerischen Kraftwerke AG* (NOK), di Baden, erogano energia elettrica alla città di Costanza (RFG). L'altra metà del fabbisogno è fornita dalle *Badenwerke AG*. L'autorizzazione d'esportazione tuttora in vigore per una potenza di 23 MW scade il 30 settembre 1986. Per poter continuare questa erogazione di energia, le NOK chiedono una nuova autorizzazione per una potenza progressiva di 24 fino a 28 MW e una durata di dieci anni a decorrere dal 1° ottobre 1986.

Conformemente all'articolo 6 dell'ordinanza del 23 dicembre 1971 sull'esportazione di energia elettrica (RS 731.21), tale domanda è qui pubblicata. Ogni richiesta di utilizzazione in Svizzera dell'energia elettrica oggetto della suddetta domanda di autorizzazione nonché le eventuali opposizioni contro il rilascio dell'autorizzazione devono essere inviate entro trenta giorni all'Ufficio sottoscritto.

24 giugno 1986

Ufficio federale dell'energia
3003 Berna

Pubblicazioni dei dipartimenti e uffici

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1986
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	24
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.06.1986
Date	
Data	
Seite	410-416
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 094

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.